



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno IX N. 2 – nuova serie

15 maggio 2014

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

Automazione e giustizia

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

A pochi giorni dall'entrata in vigore del processo civile telematico, le considerazioni ed i risultati della sperimentazione avviata dall'aprile 2013 dalla Sezione lavoro del Tribunale di Trani

di Annamaria Palmieri*



Nella foto la dott.ssa Annamaria Palmieri

Il PCT è un progetto del Ministero della Giustizia che si propone di rendere possibile lo scambio di informazioni e documenti per via telematica, automatizzando i flussi informativi e documentali tra utenti esterni, come gli avvocati e gli ausiliari del giudice e gli uffici giudiziari.

Esso è una delle priorità politiche presenti nel Piano delle performance 2013 - 2015 del Ministero, servizio, come sappiamo, affidato alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, comprese le sue articolazioni periferiche, i CISIA.

E' un obiettivo strategico che ha come scopo l'accelerazione del processo civile in quanto l'eccessiva durata dei processi è attualmente l'emergenza maggiore, la cui soluzione richiede interventi sia di natura organizzativa sia di potenziamento degli strumenti informatici tra cui la diffusione e piena attuazione del Processo telematico.

Esso rappresenta il processo di

modernizzazione della Giustizia in Italia.

L'idea di aderire al processo telematico nato in via sperimentale già presso la Cancelleria del contenzioso civile, viene pensata ed elaborata di comune accordo tra la dott.ssa Lanotte Chirone e la dott.ssa Palmieri nel mese di febbraio 2013.

Inviata la richiesta al referente informatico del Tribunale di Trani, dott. Labianca, per la costituzione di un gruppo sperimentale di lavoro e ricevuta la relativa autorizzazione in data 19 aprile da parte del Presidente del Tribunale partiva il gruppo sperimentale presso la Sezione Lavoro formato dalla dott.ssa Lanotte Chirone, dal cancelliere Aida Martinelli, dall'autista Michele Galliano, da un gruppo di avvocati lavoristi, nonché dalla dott.ssa Palmieri.

Il periodo della sperimentazione è durato solo pochi mesi (da aprile ad ottobre) durante il quale il deposito degli atti è avvenuto con il cd. "doppio binario", cioè deposito telematico e deposito cartaceo, per poter valutare anche l'attendibilità degli strumenti telematici.

In data 15 ottobre, quindi, previa richiesta congiunta del Presidente del Tribunale e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è giunta l'autorizzazione ministeriale che ha fornito valore legale agli atti depositati.

Nella fase iniziale, tuttavia, il processo telematico ha stentato a decollare a causa del bassissimo numero di depositi telematici di


iscrizioni a ruolo o atti da parte degli avvocati, nonché dal mancato pagamento telematico del contributo unificato, mai effettuato da alcuno.

Sicuramente non si tratta di scarsa volontà, ma di impedimenti concreti.

In linea di massima, il nuovo spaventa quasi tutti e c'è sempre l'abitudine ad aspettare che le riforme diventino obbligatorie, quando sarebbe meglio poter lavorare insieme e di comune accordo in ante prima, sperimentando il nuovo, prima che arrivi la faticosa data del 30 giugno 2014, quando si sarà costretti necessariamente a lavorare quasi esclusivamente con il Processo Telematico.

Per quanto riguarda i magistrati, la prima ad iniziare è stata la dott.ssa Lanotte Chirone, che dalla richiesta di sperimentazione, ha lavorato esclusivamente telematicamente, con la collaborazione diretta di Michele Galliano ed Aida Martinelli, producendo una notevole mole di provvedimenti telematici. A seguire, solo dai primi di novembre, ha iniziato a depositare i provvedimenti telematicamente anche la dott.ssa Di Benedetto.

Il personale della Cancelleria, nonostante le varie difficoltà create dallo scompensato rapporto tra numero di persone e nume-



ro di fascicoli - e nonostante l'età ormai matura ed una passata impostazione di lavoro completamente diversa - non si è tirato indietro di fronte alle novità e, fra tanti sacrifici, dubbi e tante esitazioni iniziali, sta lavorando ben volentieri e con entusiasmo, sperando, anche, di vedere il proprio lavoro valutato e snellito.

Ciò, tuttavia, potrà avvenire solo se ciascuna delle componenti (avvocati, magistrati, C.T.U., personale amministrativo, nonché personale del CISIA) adempirà al proprio compito.

Per rendere meglio l'idea del lavoro effettuato, si fornisce una quantificazione statistica degli atti di parte depositati e dei provvedimenti telematici emessi dal 4 aprile al 6 dicembre 2013.

Prospetto riassuntivo	
Atti di parte accettati:	14
Atti dei Magistrati accettati:	3.121
Dott.ssa Lanotte Chirone:	3.056
Provvedimenti accettati:	2.319
Verbal di udienza accettati:	737
Dott.ssa Di Benedetto:	65
Provvedimenti accettati:	65
Verbal di udienza accettati:	--

* Direttore amministrativo, Responsabile della Sezione lavoro del Tribunale di Trani

La responsabilità sociale di impresa

Uno spaccato sugli interventi della legge regionale n. 8 del 10 marzo 2014

di Michele Paradiso

Finalmente è legge la proposta d'iniziativa popolare contenente le «norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro». Nell'adunanza dello scorso 25 febbraio, infatti, il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato il corpo normativo della legge regionale successivamente pubblicata sul B.U.R.P. n. 33 del 10 marzo 2014.

L'obiettivo principale che si intende realizzare è di ottenere un effettivo miglioramento delle condizioni del lavoro e di realizzare una consistente riduzione degli infortuni, intervenendo sulla qualità della vita negli ambienti di lavoro, facendo emergere la centralità della persona come elemento etico fondante della stessa organizzazione lavorativa.

Con questa legge la Regione Puglia sosterrà la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, quale parte integrante delle proprie politiche dello sviluppo economico e sociale e delle politiche della tutela del lavoro.

Gli infortuni sul lavoro saranno monitorati dal «Centro di osservazione e monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali» previsto dal Piano sanitario regionale 2008-2010.

Saranno controllati gli standard di qualità minimi in vigore e le modalità omogenee di espletamento dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Sotto osservazione i livelli di tutela con particolare riferimento alla regolarità e alla stabilità dei rapporti di lavoro; alle pari opportunità tra donne e uomini; alla riduzione dei rischi sul lavoro e alla salubrità degli ambienti; al benessere psico-fisico dei lavoratori; all'integrazione per gli immigrati; alla tutela della gravidanza e della maternità.

Sarà istituito un «albo dei datori di lavoro socialmente responsabili» al quale potranno iscriversi quelli che dimostrino l'avvio ed il mantenimento del percorso della responsabilità sociale.

Particolare attenzione sarà data alle molestie sul luogo di lavoro mediante il contributo e il supporto dell'«Osservatorio regionale contro le molestie» da costi-

tuirsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La Regione Puglia, infatti, intende promuovere azioni e iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a migliorare le relazioni sociali nella vita lavorativa e altresì a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie a carattere sessuale e non, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro.

Al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro e del benessere lavorativo la Regione promuove la cultura della responsabilità sociale nell'ambito delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle amministrazioni locali e tra i cittadini, da intendersi come rispetto dei diritti umani, sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane, sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress, riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale, nonché integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, e questo in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dalla Commissione europea in materia di Corporate Social Responsibility, ossia di responsabilità sociale delle imprese.

La realizzazione da parte dei datori di lavoro di pratiche quali l'adesione volontaria a codici di condotta e buone prassi, discipline e tutele sociali ed ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori e, in generale, con tutti i soggetti con i quali interagiscono, costituisce quel novero di pratiche socialmente responsabili che si intende perseguire e promuovere attraverso questa legge.

La disciplina e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro devono essere realizzate, a titolo esemplificativo, in materia di regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro, pari opportunità tra donne e uomini, anche con riferimento ai tempi di

vita e di lavoro ed in materia di sicurezza, salubrità e riduzioni dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle attività lavorative e, con riferimento al benessere psico-fisico, integrazione e coesione dei lavoratori, con particolare attenzione ai disabili o svantaggiati, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, la partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi con i lavoratori e con le loro rappresentanze, con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alla qualificazione professionale dei lavoratori; alla tutela ambientale e sviluppo sostenibile; al contrasto allo stress da lavoro correlato con l'apporto di reali modifiche al modello organizzativo; alla adozione di percorsi di integrazione degli immigrati; alla lotta alle molestie e alle violenze durante il lavoro; alla tutela della gravidanza e maternità; alla manutenzione delle attrezzature e degli ambienti di lavoro; ai rischi relativi a malattie non tabellate; alla progettazione e riprogettazione ergonomica dei posti di lavoro.

In questa prospettiva, la Regione ha previsto l'istituzione di un proprio albo della responsabilità sociale in tema di lavoro al quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l'avvio ed il mantenimento del percorso della responsabilità sociale mediante l'adozione, ad esempio, di bilanci sociali ed ambientali, marchi di qualità, ovvero mediante procedure e codici di comportamento certificabili. In particolare i datori di lavoro devono dimostrare, nell'ambito delle proprie attività di gestione aziendale, la realizzazione d'iniziativa quali ad esempio l'adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei collaboratori finanziari, della P.A., della comunità e dell'ambiente; l'instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la qualità della vita dei dipendenti; l'adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti e il monitoraggio della

qualità del lavoro nella catena di fornitura; l'adozione di codici di comportamento etico, modelli di rendicontazione e sistemi di gestione certificati, nonché sistemi di certificazione di prodotto o di servizio tali da assicurare la trasparenza e l'assunzione della responsabilità sociale secondo standard riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale; l'adozione e reale applicazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.

Saranno a tal fine previsti incentivi ai datori di lavoro operanti sul territorio regionale; agevolazioni, anche fiscali, per i datori di lavoro socialmente responsabili, nonché titoli di preferenza per quelli iscritti nell'Albo per l'accesso agli interventi ed alle agevolazioni.

L'attivazione di iniziative di informazione e di specifici interventi formativi e di sensibilizzazione, favorirà sul territorio - auspica la Regione Puglia - una maggiore conoscenza sui temi della responsabilità sociale e ambientale.

In definitiva la legge regionale n. 8/2014, concorrendo a dare maggior incisività anche alla legislazione nazionale, pare prefiggersi un ambizioso obiettivo: un cambio di cultura, una vera e propria rivoluzione epocale che comporta il coinvolgimento indispensabile ed opportuno di tutte le forze in campo nell'analisi e nell'esecuzione di tutto quanto necessario a garantire una maggiore e sempre più attenta cura della salute e della sicurezza nell'ambito del lavoro. E questo soprattutto se si pensa che spesso ci si deve confrontare con un datore di lavoro, anche pubblico, che non considera la sicurezza e la salute dei lavoratori un investimento, ma solo un mero costo aggiuntivo che la legge impone.

Dalle norme possono discendere direttamente le definizioni e le attribuzioni, ma dal coinvolgimento e dalla partecipazione potrà innescarsi quel circolo virtuoso da cui scaturirà un effettivo miglioramento delle condizioni di lavoro, in equilibrio e in sintonia con un conseguimento di risultati economici.

Le novità del codice deontologico forense

**ENTRERANNO IN VIGORE
DECORSI 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE**

di Clarenza Binetti

Il nuovo codice deontologico forense la cui revisione era stata prevista dalla legge di riforma dell'ordinamento professionale forense n. 274/2012, è stato approvato dal CNF nella seduta amministrativa straordinaria del 31 gennaio 2014 dovendo entrare in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Così come si legge nella relazione del CNF di presentazione alla stampa, il codice predisposto dalla commissione deontologica coordinata da Stefano Borsacchi tenendo conto delle osservazioni pervenute da Ordini e associazioni in sede di consultazione, ha tra gli obiettivi quello della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, la valorizzazione della funzione del diritto di difesa e il perseguimento dello stesso quale obiettivo fondamentale della professione forense, la tutela della autonomia ed indipendenza dell'avvocato, la garanzia del principio di legalità.

E' lo stesso Cnf che nella relazione di presentazione alla stampa individua altresì le principali novità del codice: tipizzazione delle fattispecie con rilevanza penale, predefinizione della sanzione con meccanismi di aggravamento ed attenuazione, revisione delle condotte rilevanti alla luce dei suggerimenti forniti dalle leggi e dalla giurisprudenza.

Il nuovo codice appare sicuramente più corposo del precedente e costa di ben 73 articoli. Da una prima lettura balza subito all'attenzione del lettore l'impianto sanzionatorio posto a suo fondamento, i cui riferimenti sono presenti in calce quasi ad ogni articolo. In perfetto ossequio al prin-

pio di legalità, a ciascun obbligo e prescrizione è, infatti, associata una sanzione irrogabile in caso di denuncia per mancato rispetto di quel precetto.

Le sanzioni disciplinari previste dal codice e raccolte nell'articolo 22 sono:

a) per i fatti meno gravi **l'avvertimento** che consiste nella informazione di aver tenuto un comportamento poco conforme alle norme deontologiche con il conseguente invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;

b) la **censura**, una forma di biasimo formale applicabile quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato, il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) la **sospensione** da 2 a 5 anni dall'esercizio della professione o dal praticantato applicabile per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

d) la **radiazione** ovvero l'esclusione definitiva del professionista dall'albo, elenco o registro con divieto di iscrizione in altro albo infliggibile per violazioni molto gravi.

Oltre alla tipizzazione e alla valenza disciplinare di ogni condotta, tra le novità del codice vi è anche la possibilità che le infrazioni possano essere comminate, nei casi più gravi, in misura superiore al massimo o diminuite sensibilmente rispetto alla sanzione base.

Alle 4 tipologie sanzionatorie deve poi aggiungersi anche il **richiamo verbale**, ap-

plicabile per infrazioni lievi e scusabili, che però, per specifica precisazione, contenuta nel codice stesso, non riveste il carattere di sanzione disciplinare.

Tra le novità più significative va annoverata la presenza di due nuovi titoli dedicati ai doveri dell'avvocato nel processo e ai rapporti con le istituzioni forensi, secondo anche i contenuti della legge n. 247/2012.

Il codice diventa un contenitore di norme che, nella piena tutela "dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione", sono anche finalizzate ad assicurare la "correttezza del comportamento degli avvocati fuori e dentro il processo".

Nel nuovo capo si trovano norme disciplinanti il dovere di difesa ed i rapporti di colleganza, regole sulla astensione dalla difesa in caso di incompatibilità, sulla rinuncia al mandato quando si ha la certezza che la parte assistita abbia prodotto prove o documenti falsi, sui rapporti di rispetto, dignità e decoro da tenere con magistrati, periti, arbitri, conciliatori, mediatori, CTU.

E' stato inoltre regolamentato il comportamento da osservare nell'ascolto dei minori e prevista l'incompatibilità a difendere uno dei genitori se si è difeso in precedenza il di-

lui figlio minore per le stesse questioni familiari.

Precisazioni importanti sono state inserite per quanto attiene la pubblicità degli studi legali, gli obblighi informativi (obbligo di comunicare il preventivo, gli estremi della polizza assicurativa, informazioni sulla possibilità di ricorrere alla mediazione quale metodo alternativo di risoluzione delle controversie, il divieto di informazioni comparative o ingannevoli su competenze professionali di cui non si è in possesso o sul possesso di titoli non attinenti l'attività espletanda ecc.), il rapporto con colleghi e collaboratori di studio per i quali occorrerà favorire la crescita professionale, elargire compensi in base però all'uso dei servizi e della struttura.

Nel codice trova inoltre spazio anche la facoltà della notifica in proprio, verosimilmente figlia della disfunzione degli uffici UNEP a seguito agli accorpamenti dei tribunali.

Vengono, inoltre, confermate le norme in materia di mediazione (art. 62) per quanto attiene astensione ed incompatibilità dell'avvocato mediatore e ribadito il divieto che l'organismo di mediazione abbia sede o svolga attività presso il proprio studio professionale o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.



VERIFICHE STRAORDINARIE

T.A.R. Lazio, 09/04/2014, n. 3851

di Antonio De Simone

Le modalità adottate dall'INPS per le verifiche straordinarie - tese a stanare i falsi invalidi - sono state illegittime e lesive dei diritti delle vere persone con disabilità. E' quanto accertato dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 3851/2014, resa in data 9 aprile 2014, nel giudizio avviato, con ricorso presentato nel 2011, da Anffas Onlus (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità Intellettiva e/o relazionale), con l'intervento *ad adiuvandum* della Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) contro una serie di messaggi e circolari con cui l'INPS, fra il 2011 e il 2012, ha disciplinato i controlli dei Piani straordinari di verifica sui cosiddetti "falsi invalidi" per 500.000 persone.

Con siffatta decisione, il T.A.R., nell'accogliere quasi interamente le doglianze espresse dalle predette associazioni di tutela dei disabili, ha preliminarmente ricordato che: "nell'ambito delle verifiche la normativa vigente in materia di riconoscimento dell'invalidità civile prevede due tipologie di revisioni: il primo tipo di revisione, denominata ordinaria, si riferisce ad ogni accertamento medico che successivamente all'attribuzione dello stato di invalidità civile è diretto a verificare la perdurante persistenza dei requisiti di carattere sanitario; la seconda tipologia di revisione, definita straordinaria, ha ad oggetto l'attività di verifica intesa ad accertare la permanenza (o nel caso dei falsi invalidi l'effettiva sussistenza) nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile". Il T.A.R. prosegue precisando che, relativamente alla revisione ordinaria sotto il profilo procedurale, giusta quanto stabilito dalla circolare INPS n. 131/2009, è stato previsto: "I) lo svolgimento di una prima fase presso le Commissioni mediche istituite presso le ASL, le quali dovevano essere integrate, giusta l'art. 1, comma 5, del d.m. n. 387/1991, con medici rappresentanti degli enti esponenziali delle categorie di invalidi (tra cui l'Associazione ricorrente) nonché da un medico dell'INPS come componente effettivo (art. 20 del d.l. n. 78/2009); II) il suddetto accertamento poteva concludersi con: A. giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico INPS; B.



giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione; III) nel primo caso, qualora il Responsabile del CML dovesse riscontrare elementi tali da non consentire l'immediata validazione del verbale, l'iter successivo è identico a quello previsto al punto B per i verbali con giudizio medico-legale espresso a maggioranza; IV) nella seconda fattispecie l'INPS sospende l'invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione sanitaria. Il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente può, entro dieci giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi venti giorni. La visita è effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico INPS, indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente della Commissione medica integrata, con funzione di Presidente al quale compete il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (A.N.M.I.C., E.N.S., U.I.C., A.N.F.F.A.S.) e dall'operatore sociale nei casi previsti dalla legge".

Ebbene, con la sentenza in parola il T.A.R. Lazio ha evidenziato la "palese contraddittorietà dell'operato dell'INPS il quale, andando in contrario avviso rispetto a quello che aveva autonomamente stabilito per la composizione delle commissioni competenti per le verifiche ordinarie, ha immotivatamente escluso i medici A.N.F.F.A.S. dalle commissioni straordinarie senza che sussistessero valide ragioni che potessero giustificare una simile scelta, tenuto conto, altresì, che il quadro normativo di riferimento era lo stesso, atteso che il legislatore non aveva dettato per la composizione dei suddetti organi una specifica normativa".

Fondata è stata ritenuta anche l'altra censura sollevata dalle associazioni ricorrenti, con la quale queste hanno contestato l'operato dell'INPS che, alla luce

delle difficoltà emerse in relazione all'incapacità delle commissioni ASL di provvedere tempestivamente in prima istanza all'attuazione delle verifiche ordinarie di loro competenza, ha disposto che anche tali tipologie di verifiche fossero effettuate con le stesse modalità previste per le verifiche straordinarie.

Il T.A.R., infatti, ha sottolineato che "tali difficoltà non potevano in nessun modo legittimare l'assorbimento delle verifiche ordinarie in quelle straordinarie, tenuto conto che: I) per ovviare alle difficoltà operative delle Commissioni ASL era sufficiente fare eseguire direttamente le suddette visite dalle Commissioni mediche presso l'INPS composte secondo le modalità indicate dalla circolare n. 131/2009; II) il resistente Istituto non ha in alcun modo evidenziato che le Commissioni INPS ordinarie e quelle straordinarie avessero differenti poteri nell'accertare e nel valutare la permanenza dei presupposti che davano titolo ai benefici dell'invalidità civile; III) si sarebbe evitato il vulnus denunciato dall'associazione ricorrente per i disabili dalla stessa tutelati, in quanto, alla luce della contestata diversità di composizione delle Commissioni straordinarie, dalle quali erano esclusi i medici designati dall'A.N.F.F.A.S., l'assorbimento delle verifiche ordinarie in quelle straordinarie avrebbe determinato una minore tutela per le persone con patologie intellettive e/o relazionali; IV) nè risulta idoneo per inficiare la fondatezza di tale conclusione il rilievo INPS secondo cui i soggetti con simili forme di patologie potevano farsi assistere davanti le Commissioni straordinarie da medici di loro fiducia, atteso che una tale forma di garanzia opera su un piano diverso rispetto a quella conseguente alla partecipazione dei medici A.N.F.F.A.S. alle Commissioni straordinarie".

Infine è stata parimenti accolta la doglianza prospettata avverso il messaggio dell'INPS n. 6796/2012, il quale nell'avviare il programma di verifiche straordinarie per l'anno 2012 ha disposto che il suddetto programma di verifiche avrebbe ricompreso altresì l'accertamento della permanenza dei requisiti di legge anche per i soggetti portatori di handicap, in violazione quindi - viene rilevato in sentenza - dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 78/2009 convertito nella l. n. 122/2010.

... E FALSI INVALIDI

Una sentenza definitiva "storica" per le persone con vera disabilità

Al riguardo, il T.A.R. ha argomentato che: "I) la menzionata disposizione stabilisce che per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile; II) come chiarito dall'associazione ricorrente, non contestata sul punto, l'accertamento dello stato di handicap attiene a profili diversi rispetto alle implicazioni economiche connesse al riconoscimento della invalidità civile, pertanto, le verifiche straordinarie previste dalla menzionata disposizione non potevano estendersi ai soggetti de quibus; III) la fondatezza di tale conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che l'inclusione dei soggetti portatori di handicap nel programma di verifiche straordinarie è stata esplicitamente prevista solamente con l'art. 1, comma 109, della l. n. 228/2012 il quale ha stabilito che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità".

E' stata, invece, rigettata la censura con cui si lamentava che la prassi operativa posta in essere dal resistente Istituto nell'effettuare le visite ordinarie di revisione avrebbe determinato la soggezione a tali visti di soggetti che, giusta quanto previsto dal d.m. 2 agosto 2007, ne dovevano essere esclusi. In proposito, il T.A.R. Lazio ha osservato che: "sia la prassi operativa sia gli atti adottati per disciplinare la procedura de qua (circolare n. 76 del 2010) ha annoverato tra i soggetti esclusi dalle verifiche straordinarie i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o inaggravate di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007, ai quali è già stato applicato il suddetto decreto".

In una nota congiunta, ANFFAS e FISH hanno rilevato che "a partire dal 2011, dopo aver già effettuato 300.000 controlli nei due anni precedenti, l'INPS, in via unilaterale ed anche in contraddizione rispetto alle garanzie previste dalla normativa

statale, ha modificato progressivamente le modalità delle verifiche straordinarie stabilendo di far rientrare, nei controlli a campione, anche gli invalidi per i quali era già stata precedentemente prevista una rivedibilità. Così facendo il numero delle revoche, alla fine dei controlli "straordinari", è risultato artificiosamente elevato: sono state sommate anche le posizioni comunque già considerate rivedibili e, in larga misura, in ogni caso destinate a revoca".

Si sarebbero dovuti effettuare - ad avviso delle due realtà associative - "ben altri controlli, oltre che, per esempio, evitare di visitare persone da decenni ricoverate in strutture a causa della loro disabilità - sicuramente non "falsi invalidi"- con tutti i gravosi, inutili ed ulteriori costi delle visite per l'INPS, oltre ai disagi per i cittadini".

Nel sottolineare come "i dati finali, come pure la millantata incidenza dei cosiddetti "falsi invalidi" effettivamente individuati dall'Inps, sono risultati "gonfiati" e forieri solo di costi per l'Amministrazione, che sembrano addirittura aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro", le due organizzazioni rimarcano l'accoglimento da parte del T.A.R. Lazio del loro rilievo circa "la non equiparabilità tra le visite di revisione ordinaria, di competenza prioritaria della Commissione ASL (primo punto di riferimento territoriale per il Cittadino), e quelle straordinarie di competenza esclusiva dell'INPS", al riguardo evidenziando che "con tale modalità imposta dall'INPS, infatti, è stata impedita la visita presso le

Commissioni Asl più vicine al Cittadino, costringendolo per la revisione ordinaria anche a trasferimenti di decine e decine di chilometri da casa e non garantendo quel doppio controllo che evitasse le sviste di una sola commissione".

Infine, concludono ANFFAS e FISH, "è mancata la tutela alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale: infatti mentre i medici nominati da ANFFAS erano presenti nelle Commissioni ASL, questi erano esclusi dalle verifiche straordinarie dell'INPS, lasciando prive di specifica tutela le persone con tali tipologie di disabilità".

Ma non è tutto. Dal 2012 l'INPS ha incluso nelle verifiche straordinarie non solo le condizioni di invalidità, ma anche quelle di handicap (ex legge 104/1992) senza averne una copertura normativa (giunta solo a fine 2012).

A questo punto - anche all'esito degli approfondimenti annunciati da parte delle due organizzazioni sulle ricadute dirette della sentenza per le persone con disabilità, che si sono viste revocare le provvidenze economiche - appare assolutamente lecito domandarsi quale ristoro ci sarà per i pregiudizi, siano essi di natura patrimoniale, morale od esistenziale, subiti da tutti coloro che, nel periodo accertato dal T.A.R., sono stati sottoposti in modo arbitrario ai controlli anzidetti ed anche a reiterate richieste di documentazioni sanitarie specialistiche, con ogni conseguente disagio per sé e per le loro famiglie.



BAR SNOOPY

Pasticceria
Gelateria
Buffet
Paninoteca

Via Fragata, 151
tel. 080.395 42 98 - Biseeglie

Storia

DISCIPLINA SULLA STAMPA E PRIVACY NEL 1849

Le regole per i giornali nel Regno delle Due Sicilie

di Luca de Ceglia

Un regio decreto firmato nel marzo 1849 da **Ferdinando II** stabilì che nel Regno delle Due Sicilie ai giornali ed ai periodici in genere non era permesso pubblicare né notizie relative ad atti istruttori, a processi e procedimenti in corso, né i commenti dei giudici su qualsiasi materia.

In assenza e nell'attesa di una legge sul diritto di stampa, si mise un punto fermo con disposizioni che garantissero l'esercizio da una parte, disciplinando però "il disordine e la licenza de' periodici e delle scritture volanti stampate nel Regno, o provenienti dall'estero".

Il suddetto decreto sancì che ogni cittadino maggiorenne del Regno, nel pieno godimento dei diritti civili e politici e non imputato di reati, poteva, al pari di enti morali e società commerciali regolarmente riconosciuti, compilare e stampare giornali, fogli sia volanti sia a fascicoli. Previo però rilascio di una dichiarazione all'Intendente e al procuratore generale presso la Gran Corte Criminale, ed anche del versamento di una cauzione nel caso di pubblicazioni riguardanti materie

politiche ed economiche.

Gli stranieri potevano partecipare alla redazione di una pubblicazione, ma non assumerne la proprietà, l'edizione e la responsabilità. La pubblicazione doveva avere un direttore o un gerente responsabile, carica che poteva assumere anche il proprietario, figure comunque rigorosamente regnicole e in possesso di tutti i requisiti sopra ricordati.

In caso di richieste dell'Autorità, circa l'autore di un articolo non firmato o firmato con pseudonimo o siglato, essi non potevano invocare il segreto professionale, ma dovevano dichiararne il nome, potendo incorrere in caso contrario nel reato di falsa testimonianza. Gli stessi erano obbligati, prima della distribuzione, a cifrare ogni singolo foglio di un solo esemplare, che doveva restare dal tipografo o stampatore, il quale, in assenza di tale adempimento, non era autorizzato a rilasciare le copie.

Inoltre i chiamati in causa da articoli potevano esercitare il diritto di replica, con una risposta o una dichiarazione alle quali, indipendentemente dalla lunghezza, non poteva-

no essere aggiunti commenti o note editoriali.

Infine non era possibile pubblicare: le discussioni delle commissioni parlamentari; i dibattimenti dei giudizi penali e, se chiusi al pubblico, di quelli civili; gli atti istruttori delle cause penali in pendenza del giudizio; i voti di ciascun giudice su questioni di fatto e di diritto.

Curiosità

"I venditori di giornali dovranno limitarsi a dire il solo titolo dei giornali senza annunziare fatti sensazionali od altro che possano comunque impressionare il pubblico"


(art. 52 - Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bisceglie, anno 1932).



NOVITA' IN LIBRERIA

*“A tutti coloro che nel nostro Paese,
oggi pesantemente condizionato
da gravi fenomeni di degrado politico e sociale,
in un contesto europeo che sembra emarginarci,
cercano, giorno per giorno nella vita e nel lavoro,
o ancor più nella battaglia per trovarlo o difenderlo,
di sottrarsi al mobbing più crudele,
quello della vita quotidiana,
incerta e perciò bisognosa
di nuove e più solide prospettive affratellanti
e moralmente motivanti.”*

Gaetano Veneto



Opera collettanea dei corsisti del master, di II livello in “Prevenzione e gestione multidisciplinare del mobbing” i quali, prendendo le mosse dalla definizione del mobbing data da Harald Ege - psicologo del lavoro di origini bavaresi e principale studioso ed ideologo del fenomeno - hanno analizzano casi particolari, spesso percorrendo strade non ancora battute dalla psicologia o dalla sociologia e neanche dal legislatore o dalla giurisprudenza, proponendo suggerimenti originali ed interessanti come le tutele rinvenienti dal marketing sociale ed i codici di condotta, ovvero strategie di prevenzione che puntano alla valorizzazione del lavoratore o, ancora l'individuazione di figure di sistema capaci di intervenire nei conflitti.

Scrivi a:

la bilancia

labilancia.giornale@libero.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico



Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno IX n. 2 Nuova serie
15 maggio 2014

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero, Valerio A. Belsito

Hanno collaborato:

Antonio De Simone, Annamaria Palmieri, Michele Paradiso

Con il patrocinio dell'
ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della

ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: labilancia.giornale@libero.it

stampato da

Tipografia Marchese - Bisceglie

Associazione Culturale **la bilancia**
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06

www.csddl.it

Centro Studi diritto 
dei **lavori**

ricerca & formazione



International Labour Organization



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Dipartimento di Giurisprudenza



PEGASO

Università Telematica



SEMINARIO DI STUDI SUL TEMA

GIUSTIZIA SOCIALE e LAVORO DIGNITOSO sicurezza, salute e responsabilità

15 - 16 MAGGIO 2014

AULA ALDO MORO

Dipartimento di Giurisprudenza BARI

Giovedì 15 maggio, ore 15,30

Preconference su

**GIUSTIZIA SOCIALE PER UNA
GLOBALIZZAZIONE GIUSTA**

Call For Paper

Venerdì 16 maggio

Prima sessione - ore 9,00

**PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE
E GARANTIRE IL LAVORO DIGNITOSO**

Seconda sessione - ore 14,30

**SALUTE E SICUREZZA:
RESPONSABILITÀ**

ORGANIZZATO DA

I.L.O. International Labour Organization
Università degli Studi di Bari - Università Telematica
PEGASO

Centro Studi Diritto dei Lavori - APOS
Master di II livello in Prevenzione e gestione
multidisciplinare del mobbing

Centro Studi



www.csddl.it
ricerca & formazione

LAVORO DIGNITOSO



Un mondo migliore inizia da qui.

chi siamo | il progetto | materiali | contatti | iniziative

Il portale Italiano del Lavoro Dignitoso
Lavorare insieme per fare del lavoro dignitoso
una realtà mondiale.

